

Danno “diretto” ai creditori difficile da provare

Il Tribunale di Roma ha rigettato un'azione ex art. 2395 c.c. per assenza del nesso di causalità

/ Maurizio MEOLI

Una recente sentenza del Tribunale di Roma, la n. [19313](#) del 17 ottobre scorso, è emblematica di quanto sia difficoltoso per i creditori di una società far valere la **responsabilità** degli **amministratori** ex [art. 2395](#) c.c., che, ferme le ulteriori azioni esercitabili, riconosce il diritto al risarcimento del danno spettante ai terzi (o ai soci) che siano stati “direttamente” danneggiati da atti colposi o dolosi degli stessi.

L'elemento di diversità che connota l'azione individuale di responsabilità rispetto all'azione sociale ([artt. 2393](#) e [2393-bis](#) c.c.) e a quella spettante ai creditori sociali per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale ([art. 2394](#) c.c.) è rappresentato dal presupposto dell'**incidenza diretta** del **danno** sul patrimonio personale del terzo o del socio. Essa impone a chi agisce di provare l'esistenza di un comportamento illecito, dolo o colposo, dell'amministratore, il danno subito ed il nesso causale tra condotta illecita e danno.

Nel caso di specie – esemplificato ai fini del presente commento – il creditore (società fornitrice) di una spa, i cui crediti erano stati ceduti a una società di factoring, proseguiva nell'erogazione della propria fornitura solo perché rassicurata dagli amministratori della stessa spa circa l'intenzione di rientrare da talune inadempienze. Meno di un mese dopo, tuttavia, gli amministratori della spa contestavano alla società fornitrice rilevanti **sovrafatturazioni** e sospendevano i pagamenti delle forniture per importi ingenti.

In seguito a tali fatti, la società di factoring non accettava nuove cessioni di crediti e la società fornitrice vedeva crescere a dismisura i propri crediti verso la spa. Un paio di mesi dopo, inoltre, gli amministratori della spa proponevano alla società di factoring un **piano di rientro** che veniva rifiutato.

La società fornitrice agisce, quindi, nei confronti degli amministratori della spa ex art. 2395 c.c., ritenendo evidente l'**intenzione ingannevole** degli amministratori della spa di ritardare quanto più possibile l'interruzione dell'erogazione della fornitura, occultando lo stato di decozione della società. Condotta da reputarsi equivalente a quella di **falsa** rappresentazione della situazione sociale funzionale alla prosecuzione di rapporti contrattuali.

Infatti, tra i limitati casi prospettati dalla giurisprudenza di legittimità quali integrativi della responsabilità in questione figura proprio quello della falsificazione dei bilanci al fine di indurre un terzo a fornire merce poi non pagata (*cf.* Cass. 2 giugno 1989 n. [2685](#), che, peraltro, nel caso esaminato, ha rigettato l'azione sottolineando come sia onere di colui che agisca ex art. 2395 c.c., sulla base delle ricordate circostanze, dare la pro-

va della specificità dei fatti allegati e della loro idoneità a trarre in inganno la propria fiducia).

Le condotte contestate, ad ogni modo, secondo la società fornitrice integrerebbero gli estremi della **responsabilità diretta** per fatti illeciti ex art. 2395 c.c., avendo per tale via gli amministratori della spa tratto in inganno la società fornitrice circa il proprio adempimento, sollevando successivamente pretestuose eccezioni e proponendo inaffidabili piani di rientro alla società cessionaria dei crediti. Così facendo, la spa, da un lato, si rendeva **inadempiente** per importi rilevanti e, dall'altro, si garantiva la prosecuzione della fornitura, incassando dai propri clienti il prezzo della rivendita di quanto fornitole.

Il Tribunale di Roma – premessi alcuni accenni ai caratteri essenziali dell'azione esercitata – sottolinea come l'aver assicurato l'adempimento di pregresse forniture e, successivamente, l'aver contestato la sovrapproduzione da parte della società fornitrice, nonché l'aver richiesto un piano di rientro alla società cessionaria dei crediti, costituiscano ipoteticamente condotte riconducibili ad **inadempimento** da parte della società in relazione al **rapporto contrattuale** piuttosto che ad atti illeciti compiuti in occasione dello svolgimento dell'incarico gestorio.

Si tratterebbe, comunque, di circostanze non idonee a integrare un'ipotesi di condotta illecita produttiva di danno ingiusto nei confronti della società creditrice ex art. 2395 c.c.

In particolare, non sarebbero condotte ingannatorie perché, sia pure in un ridotto arco temporale, gli amministratori della spa hanno, prima, dichiarato di volere procedere al pagamento delle prestazioni precedenti (senza alcuna assicurazione circa non contestazioni del rapporto contrattuale) e, poi, fatto presente di voler sospendere il pagamento relativamente al rapporto contrattuale in ragione delle rilevate sovrapproduzioni. E, a fronte di tali circostanze, ingeneranti per la spa un rischio di sospensione della fornitura, la società fornitrice ha, per sua **autonoma scelta**, deciso di continuare ad eseguire la prestazione.

E, quindi, la condotta contestata non integra un atto illecito (dolo o colposo) causativo di danno ingiusto nei confronti del creditore, **non** risultando idonea a trarre in **inganno** la società fornitrice, che, posta di fronte alle suddette contestazioni degli amministratori della spa, avrebbe dovuto, in un'ottica di buona gestione, sospendere la fornitura al fine di evitare l'ulteriore inadempimento. In pratica, la condotta della società fornitrice è stata tale da **escludere** il nesso di **causalità** tra il danno e il comportamento addebitato agli amministratori.